

COMUNE DI MONTERIGGIONI

(PROVINCIA DI SIENA)

Repertorio 466

*CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTERIGGIONI E LA SOC.
MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L. PER LA GESTIONE IN
CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI UOPINI*

Con la presente scrittura privata

TRA

1. Leonardo Bonini, nato a Tavarnelle Val di Pesa il 14.01.1958, non in proprio ma in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Monteriggioni (C.F. 0024550525), giusto il decreto del Sindaco n. 13 del 31.12.2016 di attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici

E

2. Eraldo Ammannati nato a Monteroni d'Arbia il 16/10/1951 non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della MONTERIGGIONI AD 1213 s.r.l. con sede in Monteriggioni via Cassia Nord, 150 C.F. e P.IVA 01069370524 di seguito anche *Concessionario*;

PREMESSO CHE:

- l'art. 16 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede, al comma 1 che *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo*;

- al successivo comma 3 del medesimo articolo si prevede che *gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre*

l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

- con delibera C.C. 19/12/2016 n. 101, ad oggetto *“Affari Generali - Adeguamento e aggiornamento dello statuto della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. a seguito delle modifiche normative intervenute con il d. lgs. n. 175/2016*”, il Comune di Monteriggioni, in attuazione degli obblighi di cui all'art. 26 c. 1 del d. lgs. 19/08/2016 n. 175 sull'adeguamento degli statuti alle disposizioni del TUSP ed in considerazione delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali legate ai servizi ricompresi nello scopo e nelle attività statutarie, ha approvato appositi indirizzi ai fini dell'adeguamento statutario alle norme del TUSP;

- in data 30/12/2016 con atto a rogito Notaio Alfredo Mandarini di Siena rep. n. 50080, raccolta n. 25321 è stato adeguato lo statuto della soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l.

- con delibera C.C. 27/02/2017 n. 19 *“Affari Generali - Approvazione regolamento per il controllo analogo nelle società in house*” è stato approvato il relativo regolamento;

- con delibera C.C. 31/08/2017 n. 74 *“Affari Generali ó Esercizio del potere di indirizzo nei confronti della propria società partecipata Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. e determinazioni in ordine al mantenimento e sviluppo ai sensi dell'art. 24 TUSP*” il Comune di Monteriggioni ha approvato il *“Documento di Programmazione e Sviluppo*” della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per il periodo 2017/2020 dando atto che per la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l., ricorrevano le condizioni per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto società

avente ad oggetto attività di produzione di beni e servizi di cui all'art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e d) del TUSP ed in linea con le previsioni del combinato disposto di cui all'art. 20 c. 2 lett. d) (limiti di fatturato) e all'art. 26 comma 12 quinquies del TUSP ed apprezzandone la proposta di un complessivo aumento dei servizi e conseguente progressivo aumento del fatturato, tendente al superamento dei minimi di cui all'art. 20 c. 2 lett. b) del TUSP;

- con delibera C.C. 28/09/2017 n. 78 ed in adempimento dell'art. 24 comma 3 del d. lgs. n. 175/2016 è stato approvato il documento di "Riconoscimento e piano di razionalizzazione degli organismi partecipati del comune di Monteriggioni";

- con delibera C.C. 29/11/2017 n. 99 si è stabilito di affidare alla soc. Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l., quale soggetto ancorché formalmente terzo ma nei cui confronti questa Amministrazione, in qualità di titolare dell'intero capitale sociale, esercita in controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, la gestione dei seguenti servizi:

1. Ufficio Turistico, Agenzia di Viaggio e Turismo, Percorso Didattico e Camminamenti
2. Gestione parcheggi ed area camper
3. Organizzazione Festa Medievale
4. Servizi ed attività turistico/culturali
5. Gestione bagni pubblici
6. Gestione del verde pubblico
7. Gestione impianto sportivo di Uopini

- con la suddetta delibera è stata approvata la "Relazione - ai sensi dell'art.

34, comma 13 del d.l. 179/2012 - ai fini dell'affidamento dei servizi di:

- gestione parcheggi ed area camper;
- gestione bagni pubblici;
- servizio mantenimento del verde pubblico;
- gestione impianto sportivo di Uopini;

al cui interno sono allegati gli schemi dei contratti dei suddetti servizi.

- nel rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida ANAC n. 7
"Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016" questa Amministrazione ha provveduto all'iscrizione nell'apposito elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house;
- con deliberazione C.C. n° 40 del 28/06/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale di Monteriggioni per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- con deliberazione G.C. n° 135 del 01/08/2017, fra l'altro, è stato stabilito di "dichiarare l'impianto sportivo di Uopini, impianto sportivo privo di rilevanza economica ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi";
- l'art 5 comma 1 del citato Regolamento Comunale indica le modalità di gestione degli impianti sportivi e fra queste prevede l'affidamento a terzi in "concessione di gestione";
- l'art 11 comma 1 del citato Regolamento Comunale stabilisce ai chi è affidata in via preferenziale la gestione in concessione degli impianti

sportivi senza rilevanza economica, indicando, alla lettera f), le società di servizi totalmente partecipate dal Comune operanti in regime di *in house providing*;

- il comma 3 dello stesso articolo esclude, per la scelta del concessionario, le società *in house* dall'obbligo di seguire le procedure di selezione ivi indicate;

- l'art 5 comma 2 del Regolamento Comunale sopra indicato stabilisce che i rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione indicandone i contenuti minimi;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica LL.PP. n° 914 del 08/08/2017, che il concessionario dichiara di ben conoscere, fra l'altro, è stata stabilita l'assegnazione in uso, e conseguentemente l'autorizzazione alla A.S.D. Monteriggioni all'utilizzo dell'impianto sportivo (cod. FGCI 585) posto in Monteriggioni loc. Uopini ed al conseguente esercizio delle attività sportive per lo svolgimento delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il periodo previsto dal campionato 2017/2018, stabilendone dettagliatamente le condizioni di utilizzo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente contratto la concessione, a soggetto formalmente terzo, ma nei cui confronti il Comune di Monteriggioni, in qualità di titolare dell'intero capitale sociale, esercita il controllo, analogo a quello esercitato sui propri uffici, della gestione dell'impianto sportivo di Uopini.

Art. 2 - Durata

1. Il presente contratto di concessione ha decorrenza a partire dal giorno 01 dicembre 2017 e scadenza il giorno 31 dicembre 2022.
2. Il concessionario assicura, alle medesime condizioni contrattuali, la continuità del servizio anche dopo la scadenza del presente contratto ai livelli di servizio pattuiti su richiesta del Comune di Monteriggioni nelle more del nuovo affidamento del servizio e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 3 ó Caratteristica dei servizi

1. Il servizio consiste in:
 - 1.1. Custodia e manutenzione ordinaria dell'intero compendio sportivo;
 - 1.2. Sorveglianza;
 - 1.3. Promozione e sviluppo delle attività praticabili all'interno della struttura;
 - 1.4. Programmazione ed organizzazione dell'uso dell'impianto da parte di soggetti terzi;
 - 1.5. Apertura e chiusura degli impianti a richiesta ed in accordo con i fruitori;
 - 1.6. Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, etcí), applicazione e riscossione tariffe salvo che l'uso degli impianti o dei locali non sia stato affidato, a sua volta, a soggetti terzi;
 - 1.7. Regolare pulizia dei locali, delle strutture, delle aree esterne e dei beni ivi contenuti da prestarsi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico; gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo un

prestabilito piano che contempli regolari cadenze (giornaliere, settimanali, mensili) adeguate alla specifica tipologia dei beni;

1.8. Manutenzione del verde pubblico delle aree afferenti l'impianto;

1.9. Conteggio e rendicontazione degli introiti derivanti dall'utilizzazione del bene.

Art. 4 ó Autorizzazioni ed obblighi normativi

1. Il concessionario è tenuto all'esercizio delle attività nel rispetto di tutte le normative e dei regolamenti vigenti in materia procedendo, a proprie spese, al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, compresa la richiesta di rilascio di tutte le autorizzazioni concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del Comune che si rendano necessarie per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 5 ó Obblighi di programmazione/miglioramento della prestazione

1. Le attività di cui al precedente articolo 3 sono svolte dal concessionario del servizio nell'interesse dell'utenza, sulla base della programmazione generale dell'Amministrazione Comunale e delle azioni di programmazione che saranno adottate dal concessionario anche nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato;

2. Il soggetto concedente approva, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un documento contenente appositi parametri quali-quantitativi dei servizi da erogare a cura del concessionario ed i meccanismi attraverso i quali l'ente pubblico verificherà periodicamente il rispetto dei relativi standard imposti dal suddetto documento, dalle clausole contenute nel contratto di servizio e nelle carte della qualità dei servizi che il concessionario si impegna ad

aggiornare entro il primo anno di esercizio.

Art. 6 - Oneri e facoltà del Concessionario

1. Il concessionario si obbliga ad espletare i servizi oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni ottenuti in concessione.

2. Laddove si renda necessario, il concessionario provvede a ricercare sul mercato, beni, servizi e prestazioni, nel rispetto delle norme previste dal Codice dei Contratti e dalle ulteriori norme in materia di contratti pubblici.

3. Il servizio è finalizzato a soddisfare i bisogni degli utenti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilità del linguaggio, garantendo un servizio continuo ed affidabile.

4. Sono a cura e spese del concessionario:

4.1. manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature e dei beni mobili concessi per lo svolgimento dei servizi, comprensiva dei relativi prodotti, materiali e strumenti operativi necessari alla sua esecuzione (prodotti di pulizia, beni di consumo, attrezzature varie, ecc.);

4.2. interventi tecnici di manutenzione ordinaria e programmata necessari al funzionamento di tutti gli impianti (come ad es. gli impianti: elettrico, termico, idraulico, anti-intrusione, videosorveglianza, ecc.), nonché di altri eventuali impianti e attrezzature immessi nell'attività da parte del concessionario;

4.3. intestazione, pagamento ed eventuale nuova attivazione delle utenze necessarie alla corretta esecuzione del contratto.

5. È facoltà del concessionario, per l'assolvimento degli obblighi derivanti

dal presente contratto, stipulare accordi di collaborazione con gli eventuali affidatari in uso, individuati secondo i criteri e con le modalità previsti dall'art 7 del *Regolamento Comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi*.

Art. 7 - Personale del Concessionario

1. Il concessionario dovrà provvedere all'assetamento dei servizi tramite una dotazione di personale regolarmente inquadrato, in grado di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.
2. Le prestazioni oggetto del presente atto sono normalmente eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
3. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.
4. Il personale addetto ai servizi dovrà: essere ben formato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, trasparenza e prevenzione della corruzione, le disposizioni del presente atto ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.
5. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che accedono alle strutture.

6. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

Art. 8 - Formazione del personale

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, trasparenze a prevenzione della corruzione, il concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.

2. La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto e prevedere piani annuali di formazione.

Art. 9 - Oneri del Comune

1. Sono a cura e spese del Comune la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti, di proprietà comunale, concessi per lo svolgimento dei servizi.

2. L'esecuzione degli interventi dovrà essere comunicata al concessionario con un preavviso congruo rispetto alla tipologia degli interventi medesimi e svolgersi in maniera tale da recare il minor disagio possibile all'attività del concessionario; nel caso in cui, per qualunque motivata ragione o per eventi imprevisti ed imprevedibili, l'esecuzione di tali interventi dovesse implicare una contrazione della fruizione dei beni concessi che si traduca in una limitazione dei servizi resi dal concessionario, ed in una conseguenziale riduzione del numero degli utenti si procederà, di comune accordo tra le

parti, ad un ricalcolo del canone concessorio con proporzionalità rispetto all'interruzione del servizio.

Art. 10 - Proventi e tariffe del Concessionario

1. Il concessionario potrà godere dei trasferimenti provenienti dall'Amministrazione Comunale come indicato nell'Allegato "B" alla delibera C.C. n. 93/2017;
2. Il concessionario potrà introitare i proventi derivanti dalla gestione dei servizi di cui al precedente articolo 3 applicando le tariffe che saranno determinate con apposita successiva delibera del concedente;

Art. 11 - Valore presunto della Concessione

1. Il valore complessivo presunto della concessione è pari a € 259.250,00 oltre IVA calcolato tenendo conto dei proventi medi annui derivanti dalla gestione dei servizi di cui all'articolo 3 moltiplicato per la durata del contratto pari 61 mensilità.

Art. 12 - Condizioni economiche e di esecuzione dei servizi

1. L'equilibrio economico-finanziario della concessione è dato dal valore dei servizi concessi che, al netto delle spese stimate in € 50.400,00 determina un utile d'impresa stimato dal concessionario come congruo.
2. Le parti stabiliscono che rimane comunque a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso.
3. Il concessionario si obbliga ad una gestione separata dei conti dalla quale emergano costi e ricavi afferenti al presente servizio. Nel caso in cui il concessionario, grazie a maggiori entrate o minori spese, consegua un margine più alto rispetto alle previsioni di cui alla tabella contenuta nella relazione (Allegato "B" alla delibera C.C. n. 93/2017), l'ulteriore margine

previo atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale sarà destinato ad accantonamenti/riserve per la copertura di disavanzi nella gestione del servizio o a copertura di perdite per cause imprevedibili nell'organizzazione del servizio la cui organizzazione è affidata al concessionario o ad investimenti che, in quest'ultimo caso ed al termine del periodo concessorio, saranno trasferiti al concedente.

4. Entro il 20 maggio ed il 20 settembre di ciascun anno il concessionario dovrà fornire al Comune, una sommaria relazione sull'andamento della gestione del quadrimestre precedente evidenziando:

4.1. le criticità riscontrate nella complessiva esecuzione del contratto;

4.2. le eventuali proposte migliorative;

4.3. le entrate (concessione in uso a terzi, pubblicità, altre forme di entrata);

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concessionario dovrà fornire al Comune la relazione finale sull'attività svolta con i dati economico-finanziari della gestione dell'anno precedente nonché le ipotesi di miglioramento/sviluppo del servizio per l'anno in corso.

Art. 13 Responsabilità del concessionario ed assicurazioni

1. Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente atto ed alla sua corretta esecuzione.

2. Il concessionario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, arredi e attrezzature che, a giudizio del Comune, risultassero causati dal personale dipendente del concessionario medesimo, anche nel caso di danni

prodotti da negligenza, mancato controllo e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto della presente concessione.

3. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei suddetti danni e, se possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.

4. A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il concessionario si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, presso una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa RCT/RCO per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro;

Art. 14 ó Inadempienze e penali

1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal concessionario il Comune procederà in forma scritta:

1.1. alla contestazione dell'inadempimento riscontrato ed all'assegnazione di un termine congruo per adempiere;

1.2. alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 5;

2. Il concessionario, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire al Comune una comunicazione con cui:

2.1. riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;

2.2. contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all'entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.

3. Il Comune, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al concessionario; resta impregiudicato per il Comune il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento stesso.

4. Qualora l'infrazione violi la legge penale, il Comune effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospende il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.

5. In caso di infrazioni accertate, il Comune addebiterà al concessionario una sanzione di € 150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata.

6. Il Comune procederà all'applicazione delle penali tramite emissione di fatture che il concessionario dovrà liquidare entro sessanta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine concordato con il Comune.

7. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, il Comune potrà anche rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario

8. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:

1.1. interruzione o abbandono non motivati del servizio;

1.2. inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;

1.3. altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel presente atto;

2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dal Comune al rappresentante legale del concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine, il Comune adotterà le determinazioni di sua competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, in forma di Racc. A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:

4.1. non spetterà al concessionario alcun indennizzo;

4.2. al concessionario verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni;

4.3. al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all'utenza, il concessionario sarà obbligato comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l'inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dal Comune;

Art. 16 -- Recesso dal contratto

1. Il Comune si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere

unilateralmente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

1.1. mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;

1.2. sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;

1.3. cessazione dell'attività da parte del concessionario.

2. In caso di recesso unilaterale del Comune, saranno riconosciute al concessionario le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Art. 17 - Controllo analogo

1. Le Parti concordano sulla natura giuridica della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. quale società "in house" ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP) e sulla quale il Comune di Monteriggioni, vi esercita il controllo analogo di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP).

2. La società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per l'esecuzione del presente contratto è assoggettata alle norme di legge vigenti in materia nonché alla disciplina regolamentare contenuta nel vigente regolamento per il controllo analogo nelle società in house (Approvato con delibera C.C. Monteriggioni n. 19/2017 e ss.mm.i.) ed agli atti collegiali e dirigenziali con i quali si esplicitano i poteri di indirizzo, di direzione, coordinamento e verifica.

3. La società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del

2016.

Art. 18 - Norme di comportamento.

1. Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di Monteriggioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 18/12/2013, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

2. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 19 - Disciplina per la prevenzione della corruzione

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 20 ó Spese di contratto, imposte, tasse.

1. Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copia, registrazioni, diritti ecc.) nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, e successive modificazioni ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 22 ó Consenso al trattamento dei dati personali

1. Le parti con la firma del presente contratto prestano il consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei rispettivi dati personali.
2. I sottoscritti, come sopra costituiti, dichiarano di essere in possesso di firma digitale e di procedere alla sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione della suddetta firma in conformità al disposto dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs 50/2016 e ss mm. ii.

Art. 23 ó Clausola di salvaguardia

Il Comune di Monteriggioni si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere il presente contratto qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house* di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; in tal caso troverà applicazione quanto previsto al precedente art. 16 c. 2 del presente atto.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto qui non previsto, il presente contratto è regolato secondo quanto contenuto nella delibera C.C. n. 93/2017 e relativi allegati, dagli atti di indirizzo programmatico ed esercizio delle funzioni di controllo di cui al regolamento sul controllo analogo approvato con del. C.C. n. 19/2017, dalle norme in materia di società partecipate e dalle disposizioni del c.c..

il Concedente Comune di	Per il Concessionario
Monteriggioni	Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l.

Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole:

Art. 12 - Condizioni economiche e di esecuzione dei servizi

Art. 13 Responsabilità del concessionario ed assicurazioni

Art. 14 ó Inadempienze e penali

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Art. 16 -- Recesso dal contratto

Art. 17 - Controllo analogo

Art. 18 - Norme di comportamento

Art. 20 ó Spese di contratto, imposte, tasse

Art. 23 ó Clausola di salvaguardia

il Concedente Comune di	Per il Concessionario
Monteriggioni	Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l.

